



CITTA' DI SPINEA
Citta' Metropolitana di Venezia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 29/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA TARI – TASSA SUI RIFIUTI

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **19:35**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, con nota protocollo n. 24312 del 23/07/2020, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sotto indicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	VESNAVER MARTINA	P	10	DA LIO GIOVANNI	A
2	TESSARI CLAUDIO	P	11	VOLPATO FRANCESCO	P
3	SEMENZATO VERA	P	12	DITADI EMANUELE	P
4	CURRELI PIETRO	P	13	BARBIERO PAOLO	P
5	GAVAGNIN MARCELLO	P	14	ROSSATO DAVIDE	A
6	BOLDINI MARCO	A	15	CHINELLATO GIANPIER	P
7	MASON BERTILLA	P	16	LITT GIOVANNI	P
8	PICO GIULIO	P	17	DE PIERI MASSIMO	P
9	CHINELLATO VALERIA	P			

Totale Presenti 14 Totale Assenti 3

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Claudio Tessari**.

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras**.

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: SEMENZATO VERA, VOLPATO FRANCESCO, CHINELLATO GIANPIER invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA TARI – TASSA SUI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell' ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Spinea è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Preso atto che l'art. 58-quinquies della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019 ha modificato la classificazione delle utenze e pertanto gli studi professionali vengono eliminati dalla categoria 11 del D.P.R. 158 per essere inseriti nella categoria n. 12 "banche ed istituti di credito”;

Atteso che in campo tributario la chiarezza è un requisito imprescindibile, al fine di non generare inutile contenzioso che non giova ad alcuno;

Ritenuto necessario approvare il Regolamento Comunale di disciplina della TARI tassa sui rifiuti con lievi modifiche rispetto alla precedente versione, al fine di evitare inutile contenzioso che potrebbe sorgere in quanto essendo stata abrogata la IUC, si potrebbe anche sostenere che dal 01.01.2020 sia venuto meno anche il Regolamento Comunale di disciplina della stessa, ivi

compresa la parte relativa alla Tassa sui Rifiuti TARI, pur essendo quest'ultima vigente a tutti gli effetti di legge;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi, nonché i regolamenti di disciplina dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/13 (comma introdotto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, che fissava al 30 aprile 2020, il termine entro cui i Comuni, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, sarebbero stati tenuti ad approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva);

Considerato che l'articolo 138 del decreto rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 18/20, con il quale il termine del 30 aprile 2020 di cui al citato comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/13 era stato differito al 30 giugno 2020, di fatto uniformando il termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI al termine del 31 luglio 2020 fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento Comunale di disciplina della TARI, si rinvia alle norme vigenti e compatibili con il tributo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 21/07/2020 Prot. n. 23856;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Tributi Accertamento e Riscossioni e dal Responsabile del Settore Economico finanziario;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	14	ASSENTI	3	VOTANTI	14
FAVOREVOLI	14	CONTRARI	--	ASTENUTI	--

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'allegato sub A) Regolamento Comunale di disciplina della TARI taxa sui rifiuti a valere dal 1° gennaio 2020, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, tributo istituito dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013;
2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
3. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso, in atti, dall'Organo dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000;
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore Tributi Accertamento e Riscossioni e del Responsabile del Settore Economico finanziario;
5. Di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la necessità di approvare il presente regolamento comunale alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla L. 160/2019

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	14	ASSENTI	3	VOTANTI	14
FAVOREVOLI	14	CONTRARI	--	ASTENUTI	--

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Claudio Tessari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Guido Piras

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)